

cercato, e formar il conto ad ogni Individuo del Corpo del rispettivo importar del valore de' Bovi suddetti con la norma del Contratto tra il Partitante, e il suo Provisionere di sopra indicato, nel qual conto comprender pur vi dovranno con Giustizia quelle spese tutte sì ordinarie, ch'extraordinarie, che in forza del Contratto stesso cadere devono a peso del Partitante, ed alle quali constasse loro, ch'effettivamente esso Partitante avesse dovuto sottostare per quella Condotta, che sarà stata da loro ripartita, come pure quelle de' Pascoli al Lido, Escavazioni delle buse per l'Acqua, Ristauri di Serragli, e Pontil, Spese di ripartizione, ed ogn'altra qualunque effettivamente occorsa al Partitante suddetto per la Condotta stessa.

Questo conto sottoscritto con giuramento da esse elette Persone, e comunicato ad ognuno di essi Beccheretti, costituirà il loro debito verso il Partitante, a cui dovrà da ognuno essere effettivamente soddisfatte per intiero entro il termine immancabile di giorni otto dalla consegna, ossia partizione, che sarà stata fatta de' Bovi, e spirato tal termine saranno astretti summariamente col loro Piaggio insolidato, come più sotto si dichiarirà, senz'altro avviso, al pagamento di quanto fossero difettivi, e di tutti li danni, e spese, ed in oltre resteranno illico